



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 33/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23534** del registro di segreteria, proposto da:

M. G., nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis alla Via omissis n. omissis e cod. fisc. n. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Grisolia, del Foro di Crotone, Cod. Fisc. n. GRSDRN64R20C352N, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato sia territorialmente presso il suo Studio Legale alla Via Magna Graecia n. 86/B e sia presso la PEC: avvadrianogrisolia@puntopec.it, tel./fax 096245219;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso dell'1.6.2023, il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare il diritto, nonché, per l'effetto, condannare l'INPS *“a versare al ricorrente la PPO a vita di 2^ categoria con decorrenza dal giorno della domanda dello 02/05/2013, oltre gli arretrati non versati, anche ad eventuale titolo di differenza, e degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo”*; con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria chiedeva di ordinare all'Inps la produzione di tutti gli accertamenti e le indagini eseguite, con allegazione di ogni altro documento relativo alla pratica in oggetto e CTU tecnica contabile per il calcolo della somma dovuta.

A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva che a seguito di domanda per la Pensione Privilegiata Ordinaria e conseguente verbale (Mod. B) n. 659 dell'11/11/2008 della CMO di Messina in data 01/07/2009, gli veniva riconosciuta la Pensione Privilegiata Ordinaria a vita di 8^ Categoria con D.M. n. 809/09, a cui l'Inps dava riscontro.

Riferiva altresì che con successiva domanda del 2/5/2013, inviata al Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva di Roma, chiedeva di essere sottoposto a visita medica urgente ai fini dell'aggravamento delle malattie già riconosciute dipendenti di causa di servizio e che a seguito del verbale di visita (Mod. B) n. 1263 dell'11/04/2017 con D.M. n. 1209/2017 il Ministero decretava doversi liquidare al ricorrente, per constatato aggravamento, la Pensione Privilegiata Ordinaria a vita di 2^a Categoria dallo 01/06/2013 nella misura del 90% della base pensionistica.

Pertanto, il Ministero, con comunicazione del 15/11/2017, inviata all'INPS, e per conoscenza al ricorrente, ordinava di dare esecuzione al D.M. 1209/2017.

Rispetto a tali elementi il ricorrente lamentava l'omesso adeguamento da parte dell'Inps della propria pensione a quanto decretato dal Ministero e, pertanto, in data 12/11/2022 inviava diffida all'Istituto a mezzo PEC per l'adempimento; diffida che restava priva di riscontro.

Per tali ragioni il ricorrente adiva la Corte dei conti nei termini indicati.

Nel ricorso, inoltre, ai fini interruttivi di un'eventuale eccezione di prescrizione dei ratei, indicava che l'insorgere del diritto era da identificare con l'emissione del D.M. n. 1209/2017 del 15/11/2017 e che, nelle more, l'Inps era stata diffidata in data 12/11/2022; dunque, in caso di riconoscimento del diritto, ai

fini degli arretrati dovevano essere calcolati 9 anni.

2. Con decreto del 9.6.2023 veniva fissata udienza per il giorno 9.11.2023.

3. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla parte resistente a mezzo pec in data 9.6.2023.

4. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 7.11.2023 rappresentando che, riesaminati gli atti e considerati i requisiti di legge, l'ufficio amministrativo competente stava procedendo alla quantificazione del dovuto e, quindi, a liquidare, in favore del ricorrente, quanto di sua spettanza, specificando che *“il relativo pagamento, anche a titolo di arretrati, avverrà all'esito delle procedure contabili di riferimento”* e riservandosi di produrre la documentazione comprovante la conclusione della procedura.

Pertanto, l'Istituto concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

5. All'udienza del 9.11.2023, vista la richiesta congiunta delle parti di rinvio al fine di verificare l'effettiva liquidazione di quanto richiesto e rilevato che, comunque, non risultava trasmesso il fascicolo amministrativo, veniva fissata per il prosieguo del giudizio l'udienza del 14 marzo 2024.

6. In data 30.1.2024 l'Inps depositava, chiedendone l'acquisizione al fascicolo, i cedolini di pagamento del rateo pensione febbraio 2024, contenente corresponsione della

provvidenza per cui è causa.

7. All'udienza del 14 marzo 2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Adriano Grisolia, il quale aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e insisteva per la domanda sulle spese di giudizio.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia insisteva nella richiesta di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. Dalla documentazione versata in atti dall'Inps in sede di costituzione in giudizio emerge che l'Istituto ha riconosciuto integralmente il diritto del ricorrente a quanto richiesto nella domanda (*“condannare l'INPS a versare al ricorrente la PPO a vita di 2^a categoria con decorrenza dal giorno della domanda”* oltre arretrati, interessi e rivalutazione), avendo anche dato evidenza della corresponsione di quanto dovuto con il rateo pensionistico di febbraio 2024, comprensivo degli arretrati.

Pertanto, le richieste del ricorrente hanno trovato piena soddisfazione con il citato provvedimento, come indicato dallo stesso difensore in udienza, che ha aderito alla richiesta della cessazione della materia del contendere formulata dall'Inps in sede di costituzione.

Dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

9. Per quanto attiene alle spese di giudizio, va rilevato che la

richiesta formulata ha trovato soddisfazione con la

rideterminazione successiva all'introduzione del ricorso.

Pertanto, sussisteva un interesse del ricorrente a veder

riconosciuto effettivamente il proprio diritto e nella misura poi

applicata e, dunque, un interesse ad agire in giudizio che,

unitamente alla fondatezza della richiesta riconosciuta dallo

stesso Istituto convenuto con il proprio provvedimento,

determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa

condanna alle spese a carico dell'Inps, come da dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate

secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come modificato

dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della

causa, considerata la complessità bassa, la esiguità delle

questioni affrontate, la limitata durata della controversia, e

considerato altresì che non vi è stata istruttoria, nonché il

comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto

dopo la citazione in giudizio - ha pur sempre rivisto in autotutela

il provvedimento; per queste ragioni si può fare applicazione dei

parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi

alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando in

ordine al ricorso promosso da M. G. contro l'I.N.P.S. – Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di M. G..
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 25/03/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 25.03.2024

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni